

# NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI NEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO: la disciplina del cumulo degli interessi (Corte di Giustizia UE 10/06/2021 C-192/20)

1

**AVV. FABRIZIO SGANDURRA**

► Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13:

«[C]onsiderando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l'espressione "disposizioni legislative o regolamentari imperative « che figura all'articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».

## LA DIRETTIVA 93/13/CEE, del 5 aprile 1993 (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)

### ART. 1:

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

Art. 6:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

Art. 7:

«Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

# Il diritto slovacco

► L'articolo 54, paragrafo 1, del codice civile slovacco così dispone:

«Le clausole contrattuali previste dal contratto stipulato con un consumatore non possono derogare alla presente legge a danno del consumatore. Il consumatore, in particolare, non può rinunciare in anticipo ai diritti conferitigli dalla presente legge o da disposizioni specifiche a tutela del consumatore, o aggravare in altro modo la propria posizione contrattuale».

- L'art. 517 par. 2 del codice civile slovacco prevede che:

«In caso di ritardo nell'adempimento di un debito pecuniario, il creditore ha diritto ad esigere, oltre all'adempimento, il pagamento degli interessi di mora da parte del debitore, qualora questi, in forza della presente legge, non sia tenuto a pagare una penale per il ritardo; l'ammontare degli interessi di mora e della penale per il ritardo è fissato dalle disposizioni di attuazione».

- L'art. 519 del codice civile slovacco è del seguente tenore:

«Rimane impregiudicato il diritto del creditore al risarcimento del danno arrecato dal ritardo del debitore; tuttavia, in caso di ritardo nell'adempimento di un debito pecuniario, il risarcimento del danno può essere richiesto solo ove lo stesso non sia coperto dagli interessi di mora o da una penale per il ritardo».

# Il caso di specie

- ▶ Il 17 giugno 2016, il consumatore ha concluso un contratto di prestito al consumo con la banca per un importo di EUR 5 700 a un tasso d'interesse del 7,90%. Tale prestito era rimborsabile in 96 rate mensili.
- ▶ Ad un certo punto, il consumatore non ha più provveduto al versamento delle rate mensili di rimborso e la banca ha dichiarato la scadenza anticipata del termine.
- ▶ In esito all'estinzione anticipata del finanziamento per inadempimento del consumatore, la banca -in base alle clausole del contratto di prestito- ha richiesto:
  - il rimborso immediato dell'importo a titolo di capitale ancora dovuto;
  - il versamento di interessi moratori pari al 5%, tanto sulla quota capitale del prestito quanto sugli interessi dovuti e ciò per il periodo compreso tra la dichiarazione di scadenza del termine del prestito e il rimborso effettivo della totalità del capitale preso a prestito;
  - il versamento degli interessi corrispettivi pari al 7,90% per lo stesso periodo.

# La causa di primo grado

- ▶ Tribunale circoscrizionale slovacco, adito dalla banca così ha deciso:
  - da un lato, ha accolto il ricorso della banca condannando il consumatore al versamento degli interessi moratori fino al rimborso integrale del capitale preso a prestito
  - dall'altro lato, ha respinto tale ricorso nella parte in cui era diretto ad ottenere la condanna del consumatore al versamento degli interessi corrispettivi per tale periodo.
- ▶ La motivazione:
  - il diritto slovacco non consentiva un siffatto cumulo degli interessi;
  - una clausola di un contratto di prestito che prevede il cumulo degli interessi moratori e corrispettivi è già stata qualificata come «abusiva» dai giudici slovacchi.



# La causa di appello (le difese della banca)

- ▶ La banca ha interposto appello avverso tale sentenza affermando che dalla sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés emergerebbe che il mutuatario che non ha onorato i suoi obblighi contrattuali sarebbe tenuto, in caso di scadenza anticipata del termine del mutuo da lui contratto:
  - non solo al versamento degli interessi moratori,
  - ma anche a quello degli interessi corrispettivi fino al rimborso del capitale preso a prestito.

# La causa di appello (le considerazioni del Giudice di appello)

- Il giudice di appello, evidenzia che -in virtù delle disposizioni del diritto nazionale slovacco- il ritardo nel pagamento di un debito divenuto esigibile comporta un diritto a favore del creditore al versamento:
  - di interessi moratori,
  - al risarcimento del danno effettivamente subito
  - e all'eventuale versamento di penali contrattuali.
- Tali pretese sono disciplinate, nel caso dei contratti conclusi da un consumatore, dall'articolo 54, paragrafo 1, dall'articolo 517, paragrafo 2, e dall'articolo 519 del codice civile, che:
  - fissano un massimale per l'importo di tutte le sanzioni applicabili.
  - prevedono che le clausole del contratto che obbligano il consumatore non possono andare oltre il risarcimento del danno effettivamente subito dal creditore.
- Il giudice del rinvio constata che, nel caso di specie, si sono verificate le due suddette circostanze:

Nel caso di specie, l'applicazione cumulativa degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori (per il periodo compreso tra la dichiarazione di scadenza anticipata del termine del prestito e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito) comporterebbe:

- un superamento del massimale fissato dalla legge
- un aggravamento della situazione contrattuale del consumatore.

.....

# Le questioni pregiudiziali sottoposte alla CGUE

Il Giudice slovacco si chiede se la direttiva 93/13 (art. 6, par. 1, e art. 7, par. 1) in combinato disposto con l'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte [Banco Santander e Escobedo Cortés], contrasta con una normativa di diritto nazionale che:

- ▶ da un lato, non consente che con contratto si aggravi la posizione del consumatore in violazione delle norme di legge (disposizione quadro di protezione, art. 54, par. I, c.c. slovacco)
- ▶ dall'altro lato, prevede che il creditore [in caso di ritardo del consumatore nel rimborso del credito] debba ottenere (artt. 517, par 1 e 519 c.c. slovacco):
  - gli interessi di mora nell'importo limitato fissato da un decreto governativo,
  - eventuali altre sanzioni stabilite dalla legge, le quali, unitamente agli interessi di mora, trovano un limite nell'importo corrispondente al capitale del credito ancora dovuto,
  - il risarcimento del danno effettivo subito, se il danno subito dal creditore è superiore agli interessi di mora, e ciò in misura illimitata in base al danno effettivo.

In caso di risposta affermativa si chiede se il livello elevato di tutela dei diritti dei consumatori, di cui all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali e agli articoli 4, paragrafo 2, e 169, paragrafo 1, TFUE, contrastano con il fatto che [in caso di ritardo nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali] il consumatore sarebbe tenuto a pagare dei costi forfettari anziché il danno effettivamente arrecato al creditore dall'inadempimento, anche qualora il danno effettivo del creditore fosse inferiore ai costi forfettari

# Nel merito

La CGUE dichiara ricevibile la prima questione pregiudiziale e quindi viene chiamata a decidere se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come interpretati dalla Corte nella sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, contrastano con una normativa nazionale che prevede che il consumatore che ha concluso con un professionista un contratto di prestito, in caso di scadenza anticipata del termine del prestito, NON può essere tenuto (sulla base delle clausole di tale contratto) a versare al professionista gli interessi corrispettivi (per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito)

se

il versamento degli interessi moratori e delle altre penali contrattuali dovute in forza del suddetto contratto consenta già il risarcimento del danno effettivamente subito dal professionista.

Nel rispondere al quesito la CGUE analizza la disposizione di legge nazionale slovacca e ammette che:

- ▶ l'art. 519 c.c. dispone che il creditore [in caso di ritardo nel pagamento di un debito pecuniario] ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno che ne deriva, ma solo se il danno non è già coperto dagli interessi moratori, il cui importo è però limitato, per quanto riguarda i contratti di prestito conclusi da consumatori, dall'articolo 3a del decreto governativo n. 87/1995.
- ▶ l'articolo 54, paragrafo 1, c.c. dispone che il consumatore non può rinunciare in anticipo ai diritti che tale codice o talune disposizioni specifiche gli riconoscono, né aggravare in altro modo la sua posizione contrattuale.

Secondo il giudice del rinvio, tali disposizioni nazionali mirano a garantire la tutela del consumatore

e, quindi

in caso di scadenza anticipata del termine di un contratto di prestito da lui concluso con un professionista, il consumatore, non può essere tenuto al versamento degli interessi corrispettivi perché:

- ▶ il versamento degli interessi moratori e di eventuali penali previste da tale contratto nonché, se del caso, il versamento di un risarcimento (previsti dalla legge nazionale), coprono il danno effettivamente subito da tale professionista

Nel rispondere al quesito sottopostogli la CGUE prende in considerazione:

- ▶ L'art. 1, par. 1, Direttiva 13/93: mira a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
- ▶ L'art. 1, par. 2, Direttiva 13/93: conformemente all'art. 1, par. 2 di detta direttiva, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della medesima direttiva.
- ▶ Il 13° considerando della direttiva 93/13: come più volte precisato dalla CGUE, l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale direttiva (di cui all'art. 1, par. 2) si estende alle disposizioni del diritto nazionale imperative che disciplinano le clausole contrattuali con i consumatori le quali si devono applicare tra le parti contraenti anche in assenza di un diverso accordo

perchè

è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell'Unione ha esplicitamente inteso preservare (sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, punto 43)



Tuttavia, dalla giurisprudenza costante della Corte emerge che la suddetta esclusione dall'applicazione della Direttiva riguarda le disposizioni legislative o regolamentari imperative diverse da quelle che si riferiscono al controllo delle clausole abusive,

e, quindi,

diverse da quelle relative all'ampiezza dei poteri del giudice nazionale che deve valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, punto 44)

## Nel caso di specie, in primis:

- ▶ Le disposizioni nazionali oggetto del rinvio pregiudiziale non sono citate, richiamate e inserite nel contratto in oggetto
- ▶ Tali disposizioni imperative hanno natura legislativa o regolamentare (e quindi, tendenzialmente, non dovrebbero essere soggette alle disposizioni della direttiva salvo che non siano catalogabili come disposizioni legislative di «controllo» delle clausole abusive)

## In secondo luogo:

- Ai sensi dell'articolo 54, par 1, c.c. il consumatore non può rinunciare in anticipo ai diritti stabiliti dal codice (o talune disposizioni specifiche gli riconoscono) quindi:
  - tali diritti si impongono alle parti contraenti,
  - e, ciò, indipendentemente da quanto esse abbiano convenuto nel contratto.
- Inoltre le disposizioni nazionali oggetto del presente rinvio pregiudiziale non si riferiscono al controllo delle clausole abusive.
- Di conseguenza, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tali disposizioni nazionali, sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, quindi, sono da considerarsi legittime e non in conflitto con il diritto europeo.

# Ciò premesso

Il contratto di prestito in oggetto contiene una clausola che impone al consumatore interessato, in caso di scadenza anticipata del termine di tale contratto, di versare al professionista, tanto gli interessi moratori quanto gli interessi corrispettivi -per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito-

- ▶ Tale clausola secondo il giudice del rinvio è contraria alla normativa nazionale
- ▶ Secondo la banca invece la clausola è legittima perché il cumulo degli interessi sarebbe stato autorizzato dalla CGUE nella sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés

# La Sentenza CGUE 7/08/2018 n. 96 (Banco Santander vs Escobedo Cortés)

Tuttavia la Sentenza CGUE 7/08/2018 n. 96 NON ha affatto autorizzato indiscriminatamente il cumulo degli interessi moratori con i corrispettivi.

Nella Sentenza CGUE 7/08/2018 n. 96, il giudice del rinvio voleva sapere se le disposizioni della direttiva 93/13 contrastavano con la giurisprudenza nazionale spagnola secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di prestito concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione totale di tali interessi, ove continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da tale contratto.

- La Corte ha in particolare ricordato, al punto 75 della sentenza Banco Santander e Escobedo Cortés, che la direttiva 93/13 non richiede che il giudice nazionale disapplichi, oltre alla clausola dichiarata abusiva, anche quelle che non sono state qualificate come tali.
- Inoltre, la Corte ha precisato, al punto 76 della suddetta sentenza, che dalla direttiva non consegue che la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo relativa agli interessi moratori, debba determinare altresì la disapplicazione o l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte.

# La Sentenza CGUE 7/08/2018 n. 96 (Banco Santander vs Escobedo Cortés)

- Gli interessi moratori mirano a sanzionare l'inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del mutuo alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall'accumulare ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subito a causa di un ritardo nel pagamento.
- Gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa.

# La Sentenza CGUE 7/08/2018 n. 96 (Banco Santander vs Escobedo Cortés)

La Corte ha fondato tale soluzione sull'obiettivo perseguito dalla direttiva 93/13, consistente nel:

- ▶ tutelare il consumatore e
- ▶ nel ristabilire l'equilibrio tra le parti

Questo obiettivo si ottiene:

- ▶ disapplicando le clausole considerate abusive,
- ▶ mantenendo al contempo, in linea di principio, la validità delle altre clausole del contratto

# Le conclusioni della CGUE

Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non è applicabile a disposizioni nazionali che prevedono che il consumatore che ha concluso con un professionista un contratto di prestito, in caso di scadenza anticipata del termine del prestito,

NON

può essere tenuto, sulla base delle clausole di tale contratto, a versare al professionista gli interessi corrispettivi per il periodo compreso tra la dichiarazione di tale scadenza e il rimborso effettivo del capitale preso a prestito, qualora il versamento degli interessi moratori e delle altre penali contrattuali dovute in forza del contratto di cui trattasi consenta il risarcimento del danno effettivamente subito dal professionista.